SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza

REGIONE CALABRIA

DETERMINAZIONE

N° 698 DEL 08.06.2016

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Risarcimento danni P. A. – Esecuzione Sentenza n°203/2016 del Tribunale di Cosenza. (f.967)

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Giancarlo CARCI, in forza della delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n°5 del 20/01/2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

Si attesta che la somma di ***€.63.419,17*** scaturente dalla presente determinazione è stata registrata sul Bilancio 2016 conto n° 205.2.101 fondo. REG. n°

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI

PREMESSO

che questa Azienda, a conclusione di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, aveva a suo tempo sottoscritto con FARO Assicurazioni S.p.A. polizza assicurativa triennale per Responsabilità Civile verso Terzi n°10.7005952, con decorrenza dal 30/06/2008 al 30/06/2011;

che in data 06/05/2009 perveniva richiesta di risarcimento danni da parte della Signora PLASTINA Antonietta, per i danni che avrebbe subito in conseguenza a trattamenti sanitari ricevuti presso l'Unità Operativa di Chirurgia Generale dello Stabilimento Ospedaliero Annunziata, regolarmente trasmessa agli assicuratori, per mezzo di General Broker Service S.p.A.;

che in data 04/01/2010 veniva notificato atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza, proposto dalla Signora PLASTINA Antonietta, inteso ad ottenere il risarcimento dei danni in precedenza lamentati;

che con nota del 10/03/2010 della società di brokeraggio G.B.S. S.p.A. di Roma veniva comunicata la volontà della FARO Assicurazioni S.p.A., in virtù dell'art.3.2 del citato contratto, di costituirsi in giudizio a nome e per conto dell'Azienda Ospedaliera con indicazione del nominato dell'avvocato di fiducia cui conferire il relativo incarico professionale;

che in ottemperanza a tale disposizione, con Deliberazione n°225 del 15/03/2010, si provvedeva a conferire il necessario incarico professionale all'avv. Francesca Stancati;

che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. N°185 del 10/08/2011 l'impresa FARO Assicurazioni S.p.A. veniva posta in Liquidazione Coatta Amministrativa;

che in data 04/02/2016 l'avvocato Stancati trasmetteva copia della Sentenza n°203 del 29/01/2016 resa dal Tribunale di Cosenza in merito al giudizio N.G.R. 6262/2009, con la quale questa Azienda è stata condannata al pagamento della somma di €.47.834,40 oltre interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione all'epoca del sinistro, oltre alle spese di giudizio e di C.T.U.;

che il nominato professionista precisava che:

"in tale vertenza sono state espletate due CTU, del dott. Grispino (rinnovata) e di seguito del Dott. Andò. Entrambe le CTU hanno rilevato una colpa medica sostanziata nello svuotamento ascellare che non sarebbe stato da compiere. Anche le CTP del dott. Micieli riconoscevano un errato trattamento medico.
Rispetto alla richiesta iniziale di € 268.700,00 siamo riusciti a contenere la condanna facendo rilevare che l'intervento di mastectomia era giustificato mentre, nulla abbiamo potuto, per l'arbitrario svuotamento del cavo ascellare.
Poiché abbiamo anche insistito sulla inesistenza o comunque non dipendenza dal trattamento sanitario del danno psichico, anche il dott. Andò non lo ha rilevato.
A fronte di un errato trattamento medico (accertato da due CTU ed anche dal nostro CTP) e di una sia pur maggiore percentuale di invalidità stabilita dal Dott. Andò (rispetto alla CTP del dott. Micieli) ritengo non economico ed anche rischioso proporre appello a detta sentenza."

che tale Sentenza, in data 15/02/2016, è stata notificata in forma esecutiva da parte attrice;

che, per le determinazioni del caso, la Sentenza è stata trasmessa a FARO Assicurazioni S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, con nota prot. n°3093 del 23/02/2016;

che con nota pervenuta il 29/05/2013 il Commissario Liquidatore di Faro Assicurazioni S.p.A. comunicava, fra l'altro, che la società, essendo posta in liquidazione coatta amministrativa, non poteva procedere ad alcun pagamento dei debiti, dovendosi attenere alla procedura di cui al D. Lgs. N°209/2005 (art.252);

che il Commissario Liquidatore di Faro Assicurazioni S.p.A., per tale sinistro, ha previsto l'ammissione condizionata di €.268.700,00;

che il Comitato Gestione e Valutazione Sinistri, con verbale n°5 del 25/05/2016, esaminati la documentazione agli atti, ha ritenuto condivisibile il parere espresso dall'avvocato Stancati;

che tale decisione è stata, quindi, comunicata al Direttore Generale con nota n°265/2016, che ha disposto di provvedere al pagamento di quanto disposto in sentenza;

che, in virtù delle deleghe di cui alla delibera del Direttore Generale n°5/2016, si ritiene opportuno procedere al pagamento di quanto riconosciuto con la richiamata ordinanza e così specificato: €.47.834,40 per risarcimento danni morali, e €. 9.244,77 per interessi maturati sulla somma devalutata all'epoca del sinistro;

che la stessa sentenza pone a carico dell'Azienda Ospedaliera le spese processuali, liquidate in €.5.000, 00 per compensi professionali, €.750,00 per rimborso forfettario, €.230,00 per CPA al 4%, €. 360,00 per spese vive, distratti a favore degli avvocati Paola De Vincenti e Manfredo Piazza;

che alla spesa di **€.63.419,17** scaturente dalla presente determinazione si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2016 conto n°205.2.101;

che la somma pagata sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l'inserimento nello stato passivo della procedura;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004.

Quanto sopra premesso

- Accertata la regolarità tecnico-amministrativo

DETERMINA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di corrispondere alla signora PLASTINA Antonietta, in esecuzione della Sentenza n°203 del 29/01/2016 resa dal Tribunale di Cosenza in merito al giudizio N.G.R. 6262/2009, la complessiva somma di €.57.079,17;

di corrispondere agli avvocati Paola De Vincenti e Manfredo Piazza, in esecuzione della Sentenza n°203 del 29/01/2016 resa dal Tribunale di Cosenza in merito al giudizio N.G.R. 6262/2009, la complessiva somma di €. 6.340,00 al netto delle ritenute di legge;

di precisare che alla spesa di **€. 63.419,17** scaturente dalla presente determinazione si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2016 conto n°205.2.101;

di stabilire che tale somma sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l'inserimento nello stato passivo della procedura;

di precisare che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

di precisare, infine, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004.

L'Assistente Amministrativo
(Sig.ra Paola Nitti)

Il Direttore della U.O.C.
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;

- è costituita da n._____ fogli intercalari e n._____ fogli allegati

Cosenza, li

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

▫ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

▫ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n._____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11

- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____del_____

- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del_____

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali

Cosenza, li

(Dott. Giancarlo Carci)